



## **Titolo**

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - vizio di motivazione – sanzione – determinazione – soglia appena superiore al minimo – motivazione esplicita – non occorre

## **Descrizione**

Non incorre in vizio di motivazione la decisione del Tribunale che, nel determinare la sanzione, si attesta su una soglia appena superiore al minimo; secondo il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità “Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen “ (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2<sup>a</sup> 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3<sup>a</sup> 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi.

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 0028/CFA/2025-2026/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Grillo

## **Riferimenti normativi**

art. 106 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0028 CFA del 15 settembre 2025 (Sig. Nicolas Barolo)**